

Le spese di giudizio, tenuto conto dell'esito della controversia, che ha accolto solo in parte le domande dell'attrice, devono essere compensate, mentre le spese della consulenza, che si è resa necessaria anche a fronte delle contestazioni mosse dalla banca, devono essere poste definitivamente a carico della banca convenuta nella misura già liquidata con separato decreto.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulle domande proposte dal [redacted] nei confronti della Banca Popolare di Bergamo Spa, con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2011, con riferimento al rapporto bancario n. [redacted] l'intercorso tra le parti, così provvede, ogni diversa e contraria domanda disattesa:


1) dichiara nulle le clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente obbligo di restituzione all'attore delle somme illegittimamente riscosse e pari ad Euro 37.660,33 di cui Euro 35.986,09 per interessi, Euro 266,25 per commissioni di massimo scoperto ed Euro 1407,99 per spese di chiusura conto, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

2) compensa tra le parti le spese di lite;

3) pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese della CTU già liquidate come da separato decreto in data 24 settembre 2012.

Sentenza esecutiva.

Monza, 19 settembre 2013


Il Giudice
(dot. ssa. Lucia Gallo)


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FRAZZETTA

TRIBUNALE DI MONZA
Depositato oggi
- 9 OTT 2013
IL CANCELLIERE
